

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3 aprile 2014 in ROMA

tra

EQUITALIA S.p.A.

e

Le Segreterie Nazionali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SNALEC, UGL, UILCA

Premesso che

- con il Verbale di Accordo del 4 aprile 2007, in via transitoria e del tutto straordinaria, Equitalia S.p.A. aveva provveduto a definire una polizza assicurativa sanitaria in favore del personale non assistito da garanzia assicurativa, in attesa di poter definire una polizza unica per tutti i dipendenti del Gruppo;
- in data 30 luglio 2008 è stato raggiunto accordo sindacale mediante il quale Equitalia, con sottoscrizione di apposita polizza assicurativa da realizzarsi attraverso procedura concorrenziale pubblica, ai sensi della normativa vigente, si impegnava a garantire, per un triennio, il mantenimento delle prestazioni dettagliate nell'Allegato 1 del suddetto accordo 30/7/2008, ai soggetti come nel medesimo specificati;
- a fronte di tale accordo, e della procedura di gara regolarmente espletata ai sensi della corrente normativa, tale polizza sanitaria è stata aggiudicata per il periodo di un triennio (2009-2011), garantendo le prestazioni assicurative contenute nel citato allegato;
- a scadenza del periodo di copertura delle garanzie, le medesime coperture sono state oggetto di una seconda procedura di gara pubblica, per il triennio 2012- 2015;

considerato inoltre che

- in previsione della scadenza della polizza sanitaria integrativa attualmente in corso con la società RBM-Previmedical (31/1/2015), nelle more dei necessari percorsi autorizzativi propedeutici all'emissione del bando di gara, fermi restando gli importi di premio già previsti e che saranno confermati quali base di aggiudicazione della medesima, hanno convenuto di

DIRCREDITO
Alcega
Robt Jager
Peutaw

FABI
Tratt
Montow
Asela

FIBA
Enza Mena
Insu-E

FISAC¹
Rui

SNALEC
Podre Spri

UGL
Fury
Andri

UILCA
Del

SP
refining

apportare alle garanzie previste nel citato Allegato all'accordo 30/7/2008 che costituisce parte integrante del presente Verbale, le modifiche di seguito indicate.

Tanto premesso le Parti, dopo ampia e approfondita discussione convengono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse devono considerarsi quale parte integrante del presente Accordo;

2. Importi dei Premi

Le Parti convengono che i Premi relativi alle coperture che non risultano a carico dell'azienda (a titolo esemplificativo: Familiari non fiscalmente a carico, Pensionati), in fase di elaborazione del capitolato di gara, saranno incrementati rispetto agli importi attuali percentualmente come di seguito indicato:

- o Pensionati e familiari fiscalmente a carico e no di questi ultimi 30%
- o Familiari non fiscalmente a carico altri soggetti 25%.

3. Fisioterapia

Le Parti convengono che in relazione ai trattamenti in argomento, i rimborsi potranno essere richiesti nell'ambito di un massimale non superiore a €500,00 per anno/nucleo.

Non subirà alcuna limitazione quanto attualmente previsto nel capitolato per i soli soggetti riconosciuti portatori di handicap/invalidi civili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

4. Diagnostica ed esami clinici

Fermi restando gli importi del massimale e franchigie/scoperti, nel caso di ricorso alle prestazioni in argomento al di fuori della rete in convenzione, saranno riconosciuti i rimborsi esclusivamente negli importi massimi rimborsati all'interno della rete convenzionata dalla Compagnia assicuratrice che risulterà aggiudicataria.

5. Le Parti si danno reciprocamente atto che la eventuale procedura di aggiudicazione gara non si effettuerà con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del D.lgs. n.163 del 2006, bensì con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo decreto, con l'adozione di un sistema premiante nei confronti dei soli operatori che migliorino le franchigie e gli scoperti a carico degli assicurati, relativi alle garanzie previste dal più volte citato Allegato 1 (salvo per quanto ovvio le modifiche contenute in norme), tenendo conto in ordine prioritario delle cure dentarie, delle visite mediche specialistiche, della diagnostica

DIRCREDITO
[Signature]

[Signature]
SNALEC

[Signature]

FABI
[Signature]

[Signature]

UGA
[Signature]

[Signature]

FIBA
[Signature]


FISAC²
[Signature]


UIECA
[Signature]

strumentale, della capillarità della rete in convenzione, sempreché tali migliorie trovino riscontro nel mercato, nel rispetto del principio di concorrenza;

6. I contributi di assistenza sanitaria verranno versati ad apposita Cassa avente esclusivamente fine assistenziale, come previsto dall'art. 51 del D.P.R. 917/1986 e successive modifiche, in relazione al quale articolo deve essere considerata anche la stipula del presente accordo.
7. L'Osservatorio paritetico continuerà ad espletare i compiti attualmente previsti di verifica e monitoraggio congiunto dell'andamento degli indici di sinistrosità, tempistica e modalità di rimborso degli assistiti e quant'altro riferibile a parametri di efficienza e costo del servizio.

EQUITALIA SpA




DIRCREDITO



SNALEC



FABI



FIBA



UGI



FISAC³



UILCA

